






- Presentazione del corso
- La legge di bilancio 2025 – novità fiscali 2025;
- Novità del modello 730/2025
- Rapporti con Agenzia delle Entrate (visto di conformità – quesiti – provvedimento precompilata – DELEGAUNICA)
- Andamento dei controlli 36 ter e monitoraggio



- **NUOVI SCAGLIONI MODIFICA DELLE ALIQUOTE IRPEF**

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del Tuir per stabilizzare la rimodulazione , già prevista per il 2024 degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché nella misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%



- **DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE**

Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente , dic ui all'ert.13 , comma 1 Tuir risultano fissate nelle seguenti misure:

Detrazioni lavoro dipendente		
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025
Reddito	Detrazione (*)	Detrazione (*)
Non superiore a € 15.000	€ 1.880	€ 1.955
	La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 / € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.	
Superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000]	
Superiore a € 28.000 ma non a € 50.000	€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000]	

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

FIGLI

- La manovra elimina le detrazioni per i familiari a carico di età superiore ai 30 anni
 - +
 - Solo i figli tra i 21 e i 29 anni potranno ancora beneficiarne.
- Solo per i figli disabili ai sensi della Legge 104 il beneficio fiscale resta anche dopo il compimento dei 30 anni ed è riconosciuto indipendentemente dall'età.
- L'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se i figli che non beneficiano né delle detrazioni né dell'assegno unico daranno comunque diritto ad altre agevolazioni fiscali, come la soglia di esenzione dei benefit o sconti sulle addizionali regionali e comunali.





- **DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO**

CITTADINI STRANIERI

il nuovo comma 2-bis dell'art. 12 del TUIR, stabilisce che le detrazioni per **familiari fiscalmente a carico** non spettano più:

- ai **contribuenti che non sono cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- in relazione ai familiari residenti all'estero.

Si tratta di una disciplina che si applica con riferimento ai cittadini stranieri che sono fiscalmente residenti in Italia, in relazione ai relativi familiari residenti all'estero.



CONSEGUENZE

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO


ALTRI FAMILIARI A CARICO



- Non di poco conto è la novità introdotta dall'art. 1 co. 11 lett. a) n. 2 della L. 207/2024 che modifica la lett. d) dell'art. 12 co. 1 del TUIR dove si stabilisce che nel 2025 le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a **ciascun ascendente (cioè genitore o nonno) che conviva con il contribuente**. Allo stesso tempo, diventa imprescindibile il requisito della convivenza.
- La detrazione per altri familiari a carico è stata limitata ai soli **ascendenti conviventi** (genitori, nonni, bisnonni), escludendo altre categorie precedentemente incluse come generi, nuore, suoceri e fratelli. Restano invariate le condizioni reddituali e le regole di ripartizione della detrazione.
- L'effetto della modifica porterà a un ridimensionamento della platea degli altri familiari potenzialmente a carico in quanto la detrazione sarà rivolta esclusivamente agli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), restando esclusi tutti gli altri indicati all'art. 433 Codice civile a cui attualmente ci si riferisce (generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice)



CONSEGUENZE



Novità in arrivo per le detrazioni fiscali, primo esperimento di quoziente familiare


Sempre sul fronte fiscale, prende forma anche un nuovo calcolo delle detrazioni con l'introduzione di un importo massimo delle spese detraibili per chi ha redditi oltre i 75.000 euro che sarà modulato in base al nucleo familiare: si mette in campo un primo esperimento di quoziente familiare.

In assenza di figli o figlie il limite delle detrazioni sarà pari a:

- 7.000 euro nella fascia compresa tra i 75.000 euro e i 100.000 euro;
- 4.000 euro oltre i 100.000 euro.
- Il valore crescerà in base al numero dei figli fino ad arrivare a 14.000 e 8.000 euro



In particolare il predetto limite va così determinato



(*) Per gli oneri detraibili in più rate / annualità rileva la rata di competenza dell'anno.

A tal fine , l'importo base ed il coefficiente da applicare sono fissati nelle seguenti misure

A tal fine, l'**importo base** ed il **coefficiente** da applicare sono fissati nelle seguenti misure.

Reddito complessivo (*)	Importo base
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	€ 14.000
Oltre € 100.000	€ 8.000

(*) Al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Numero figli fiscalmente a carico	Coefficiente
0	0,50
1	0,70
2	0,85
• 3 o più • almeno 1 figlio disabile	1

- Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti degli oneri detraibili sono così individuati

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo spesa / onere detraibile	
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	0	14.000 x 0,50	€ 7.000
	1	14.000 x 0,70	€ 9.800
	2	14.000 x 0,85	€ 11.900
	3 o più / disabile	14.000 x 1	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	8.000 x 0,50	€ 4.000
	1	8.000 x 0,70	€ 5.600
	2	8.000 x 0,85	€ 6.800
	3 o più / disabile	8.000 x 1	€ 8.000





Oneri detraibili esclusi

Non concorrono all'ammontare massimo i seguenti oneri :

- Le spese sanitarie ;
- Gli interessi passivi mutuo abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
- I premi di assicurazione , relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024 (premi ad oggetto il rischio morte/non autosufficienza/invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di calamità per la casa);
- Le rate delle spese per interventi di recupero edilizio sostenute fino al 31/12/2024;
- Le spese in start-up innovative ;
- Le spese in PMI innovative



• CONSEQUENZE

ESEMPIO



- Contribuente con un reddito di 78.000 euro con un figlio a carico iscritto all'Università e spese di ristrutturazione sostenute nel corso del 2025
- Limite di spese detraibili **9.800** ($14.000 \times 0,70$)
- Spese detraibili
 - 4.000 di tasse universitarie
 - 2.633 canone di locazione per studenti fuori sede
 - 80.000 di ristrutturazione edilizia 2025(Rata 8.000)
- Totale spese detraibili **14.633** contro un tetto massimo di euro 9.800
- Scelgo la spesa più conveniente

DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONE (Comma 13)

Le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado passano da **800 a 1.000 euro**



DETRAZIONI SPESE MANTENIMENTO GUIDA (comma 229)

Le spese relative al mantenimento dei cani guida dei soggetti non vedenti passano da euro 1.000 a euro 1.100

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (COMMA 54 E 55)



- Ora, con l'art. 1, commi 54 e 55 è confermato che, la detrazione, determinata considerando il **limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:**
- **nel 2025** è riconosciuta nella misura del: **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;**
- **36%** negli altri casi;
- **nel 2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure: **36%** per le sole spese sostenute dal **proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale;**
- **30%** negli altri casi.





RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (COMMA 54 E 55)

Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i **detentori della stessa e i familiari conviventi**, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.



RISPARMIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 54 E 55)

- Ora, con l'art. 1, commi 54 e 55 è confermato che, **per tutte le tipologie** di interventi agevolati, la detrazione in esame:
- **nel 2025** è riconosciuta nella misura del: **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
- **36%** negli altri casi;
- **nel 2026 e 2027** è riconosciuta nelle seguenti misure: **36%** per le sole spese sostenute dal **proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
- **30%** negli altri casi.



RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (comma 54 e 55)

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche (“diverse” dal Superbonus) di cui all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), nonché per il c.d. “Sisma bonus acquisti” di cui al comma 1-septies del citato art. 16, è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € **96.000**:

- nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
 - 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
 - 36% negli altri casi;
- nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
 - 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
 - 30% negli altri casi.



BONUS ARREDI (comma 55)

Con riferimento al c.d. “bonus arredo” di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato

il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:

- nella misura del 50%;
- nel limite massimo di spesa di **€ 5.000**;

ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024





SUPERBONUS (comma 54 e 55)

In particolare, la detrazione del 65%, prevista dall'articolo 119 comma 8-bis, primo periodo, del Dl n. 34/2020 per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.



SUPERBONUS (comma 56)

DETRAZIONE SPESE 2023 IN 10 QUOTE ANNUALI

Il comma 56 dispone inoltre che per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2023** la detrazione del **110%** **può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali** di pari importo **dal 2023**. Tale opzione:

- è irrevocabile;
- richiede la presentazione del **mod. REDDITI 2024 integrativo** entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024).
- Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.



BONUS VERDE

- Per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili, l'art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha introdotto la detrazione del **36%** nel limite massimo di spesa di **€ 5.000** per unità immobiliare ad uso abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle **spese sostenute fino al 31.12.2024**.
- Tale detrazione non risulta riproposta / prorogata e pertanto **dall'1.1.2025 non è più fruibile**.



Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività (commi 24-29)

Viene aumentata **dal 26% al 33%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività (articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del Tuir) realizzati a decorrere dal **1° gennaio 2026** e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro.

Viene inoltre previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna **cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025** al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del **18% entro il 30 novembre 2025**, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-bis, del Tuir.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA (comma 116)

Nell'ambito di una serie di misure volte a favorire sia l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione sia per agevolarne il cambio ad una nuova prima casa in sostituzione della precedente, viene estesa, **da uno a due anni**, la durata del beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro, prevista dall'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione





Per godere dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, **deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine è stato di un anno).**



REGIME FORFETARIO

La Legge di Bilancio 2025 innalza a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude la flat tax delle partite Iva.

In pratica, dal 1° gennaio 2025 cambierà la regola secondo cui il regime forfettario è precluso ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore **non più a 30mila euro**, ma a **35mila euro**.



***Grazie
Per l'attenzione e per il
tempo che mi avete
dedicato***